

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 20 dicembre 1971 DI CONVOCAZIONE

N. 15010 prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 35 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge sull'istituzione dei tributi propri della Regione.

L'anno millenovecentosettantuno il giorno venti dei mese di dicembre
 alle ore 11,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. le Prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - on. le dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. avv. Giovanni Margiotta - sig. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco		sì	27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio		"	28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale		sì
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		"
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio		"
10) Ciuffreda avv. Pasquale		"	35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe		"	37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) Di Giesi sig. Michele		"	40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola		"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Lacro sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che il Governo, a norma dell'art. 127 della Costituzione ha rinviato per un nuovo esame da parte del Consiglio e per i motivi che saranno esposti dal relatore della prima Commissione, la legge per l'istituzione dei tributi propri della Regione.

In ossequio alla normativa costituzionale la legge viene quindi sottoposta al riesame del Consiglio il quale può riapprovare a maggioranza assoluta il testo originario della legge, ovvero uniformarsi alle osservazioni di Governo.

Da la parola al Consigliere avv. Giovanni Margiotta, relatore per la prima commissione permanente in sede referente

Omissis

Segue la discussione generale

Omissis

Il Presidente comunica all'Assemblea che si deve procedere alla votazione degli emendamenti proposti dalla prima commissione

Art. 5: soppressione del secondo comma.

Pone ai voti l'emendamento soppressivo, il quale viene approvato all'unanimità per alzata di mano con tre astenuti (Liuzzi, Piacquadio e Tarella).

Art. 6: emendamento sostitutivo dell'intero articolo che risulterebbe come segue: "Gli Uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite di intesa con la Regione ai versamenti degli importi al tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a) nome del contribuente;

b) destinazione, decorrenza e natura della concessione;

c) ammontare del cabone di concessione;

d) data e importo del pagamento dell'imposta;

e) data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

Posto ai voti l'emendamento, è approvato all'unanimità per alzata di mano con tre astenuti (Liuzzi, Piacquadio e Tatarella).

Art. 7: soppressione dell'intero articolo.

Viene posto ai voti l'emendamento soppressivo il quale è approvato all'unanimità per alzata di mano con tre astenuti (Liuzzi, Piacquadio e Tatarella).

Art. 11 (ex art. 12): emendamento sostitutivo dell'intero articolo che risulterebbe come segue: "Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite di intesa con la Regione ai versamenti degli importi al tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) causale, data e importo del pagamento;
- c) data, numero e importo del relativo versamento".

Posto ai voti, l'articolo viene approvato all'unanimità per alzata di mano con tre astenuti (Liuzzi, Piacquadio e Tatarella).

Art. 18 (ex art. 19): l'emendamento è sostitutivo dell'intero articolo che risulterebbe come segue: "Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite di intesa con la Regione ai versamenti degli importi al tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti".

Posto ai voti, l'articolo viene approvato all'unanimità per alzata di mano con tre astenuti (Liuzzi, Piacquadio e Tatarella).

Art. 23 (ex art. 24): emendamento aggiuntivo al primo comma dopo la parola "provvedimento" la parola "legislativo".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità per alzata di mano con due astenuti (Piacquadio e Tatarella; si è allontanato il consigliere Liuzzi).

Art. 29 (ex art. 30): emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo che risulterebbe come segue: "I ricorsi presentati al Presidente della Giunta

Regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali, li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e con le proprie deduzioni, secondo modalità stabilite di intesa con la Regione".

Posto ai voti l'emendamento, viene approvato all'unanimità per alzata di mano con due astenuti (Piacquadio e Tatarella).

Art. 30 (ex art. 31): emendamento sostitutivo del secondo comma che risulterebbe come segue: "Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato per messo comunale o provinciale".

Posto ai voti l'emendamento, è approvato all'unanimità per alzata di mano con due astenuti (Piacquadio e Tatarella).

Art. 36 (ex art. 37): l'emendamento è sostitutivo dell'intero articolo che risulterebbe come segue: "Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici preposti all'applicazione dei relativi tributi. .

Delle infrazioni accertate copia del processo verbale deve essere trasmesso al Presidente della Giunta Regionale".

Posto ai voti l'emendamento, viene approvato all'unanimità per alzata di mano con due astenuti (Piacquadio e Tatarella).

Art. 35 (ex art. 36): emendamento sostitutivo invece di "la sopratassa e l'ammenda previste dagli artt. 292 e 294" - "la soprataaa e l'ammenda previste dagli artt. 292 e 296".

Posto ai voti l'emendamento, viene approvato all'unanimità per alzata di mano con due astenuti (Piacquadio e Tatarella).

Art. 40 (ex art. 41): l'emendamento è sostitutivo dell'intero articolo che risulterebbe come segue: "Gli uffici che effettuano la riscossione dei proventi delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge, provvedono secondo modalità stabilite di intesa con la Regione ai versamenti degli importi relativi al tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale

un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

- a) generalità del trasgressore;
- b) data e numero del verbale di accertamento;
- c) natura della violazione;
- d) estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di condanna passata in giudicato;
- e) specie e importo della sanzione inflitta;
- f) data e numero della bolletta dell'introito, emessa;
- g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via breve.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende si detraggono, prima del versamento di cui al primo comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%".

Posto ai voti l'articolo, viene approvato all'unanimità per alzata di mano con due astenuti (Piacquadio e Tatarella).

Il Presidente avverte quindi che bisogna votare il nuovo testo legislativo con gli emendamenti apportati dal Consiglio a seguito del rinvio per riesame.

Seguono le dichiarazioni di voto

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udito quanto riferito dal Presidente dell'Assemblea;

Udita la relazione del Vice Presidente della prima commissione avv. Margotta;

Preso e dato atto dei motivi di rinvio da parte del Governo per il riesame della legge sull'istituzione dei tributi propri della Regione;

All'esito delle votazioni avvenute in sede di modifiche da apportarsi ad alcuni articoli della legge citata;

Con voti 22 favorevoli, 14 astenuti, contrari nessuno espressi ed accertati

per alzata di mano.

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge per l'istituzione dei tributi propri della Regione, nel testo che segue composto di n. 45 articoli:

TITOLO I

TRIBUTI PROPRI

Capo I - Norme generali

Art. 1°

(Istituzione)

La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:

- a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- b) tassa sulle concessioni regionali;
- c) tassa di circolazione;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2

(Decorrenza)

I tributi di cui alle lettere a) c) e d) del precedente articolo sono dovuti dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali è dovuta, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che operano il passaggio alla Regione delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

Capo 2°

Imposta sulle concessioni

statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

Art. 3

(Oggetto, ammontare dell'imposta, soggetto passivo)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile

dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'imposta grava il canone di concessione statale con l'aliquota del 5%.

L'imposta è dovuta dal concessionario.

Art. 4

(Graduazione dell'imposta)

Con successiva legge la Regione Puglia determinerà la misura dell'imposta, graduata in base alle qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.

Art. 5

(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)

L'imposta è dovuta contestualmente con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone stesso.

Art. 6

(Versamenti)

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a) nome del contribuente;

b) destinazione e natura della concessione;

c) ammontare del canone di concessione;

d) data e importo del pagamento dell'imposta;

e) data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

Art. 7

(Esazione coattiva - prescrizione)

Per l'esazione coattiva dell'imposta generale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del T.U. per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Col decorso di 5 anni si prescrive tanto l'azione dell'Amministrazione per riscuotere l'imposta dovuta; quanto del contribuente per la restituzione dell'indebitato.

Col decorso di 3 anni dall'eseguito pagamento dell'imposta si prescrive l'azione dell'Amministrazione per supplementi a causa di liquidazioni inesatte.

Capo 3°

Tassa sulle concessioni regionali

Art. 8

(Oggetto e ammontare della tassa)

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del F. U. 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa regionale è determinato in misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale.

L'atto amministrativo adottato da un'altra Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.

Art. 9

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo ogni atto e provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso in copia all'ufficio territorialmente competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.

Art. 10

(Efficacia dell'atto)

Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.

Art. 11

(Versamenti)

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite di intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) causale, data e importo del pagamento;
- c) data, numero e importo del relativo versamento.

Capo 4°

Tassa di circolazione

Art. 12

(Oggetto della tassa)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

Art. 13

(Soggetto passivo)

La tassa di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprietà la tassa è dovuta dall'acquirente.

Art. 14

(Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza)

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altre regioni, la rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non dà luogo alla applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla regione di provenienza. Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che già residenti o aventi sede nell'ambito di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della Regione Puglia.

Art. 15

(Ammontare della tassa)

Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa regionale è commisurato al 25% della corrispondente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970 n. 281, è contestualmente ridotta del 50%.

Art. 16

(Gradauzione della tassa)

La Regione Puglia potrà stabilire con successiva legge aumenti o riduzioni della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche con particolare riguardo a quelle di lusso ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

Art. 17.

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.

Art. 18.

(Versamenti)

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

Capo 5°

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 19.

(Oggetto della tassa)

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia, secondo le previsioni dell'articolo 192 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 20.

(Soggetto passivo)

La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

Art. 21

(Occupazioni permanenti e temporanee)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 22

(Tariffa)

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo provinciale.

Art. 23

(Graduazione della tassa)

Con successivo provvedimento legislativo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell'importanza della località.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classificati in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

Art. 24

(Decorrenza della tassa - Sgravi)

Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell'anno ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno

del semestre medesimo ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

Art. 25

(Accertamento, liquidazione e riscossione)

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province all'esattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesoriери provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sulla efficacia della concessione gli effetti di cui all'articolo 10.

Art. 26

(Versamenti)

Per le occupazioni permanenti l'importo della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dello analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesoriери provinciali secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Tanto i ricevitori che i tesoriери provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti secondo le modalità di cui all'articolo 11.

TITOLO II

RICORSI

Art. 27

(Azione giudiziaria)

Avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai sensi del successivo articolo, l'azione giudiziaria non può essere proposta tra il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Art. 28

(Ricorsi amministrativi)

Ferma restando l'azione giudiziaria di cui al precedente articolo, avverso la notifica dell'imposta regionale sulle concessioni statali, prevista dall'articolo cinque, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale.

Lo stesso ricorso è pure proponibile avverso l'applicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali.

Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al Presidente della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione dell'atto.

Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove

manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

Art. 29

(Istruzione dei ricorsi amministrativi)

I ricorsi presentati al Presidente della Giunta Regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali, li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e con le proprie deduzioni, secondo modalità stabilite d'intesa con la Regione.

Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale può, entro i successivi dieci giorni, presentare le proprie controdeduzioni.

Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 30

(Decisioni amministrative)

Il Presidente della Giunta Regionale deve emettere decisioni motivate non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Decorso detto termine senza che la decisione sia stata emessa, il ricorso si intende accolto.

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per messo comunale o provinciale.

Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della Giunta Regionale, entro il termine di 90 giorni, quando le decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di un ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di recupero del documento, nell'altro caso.

Le decisioni di cui sopra sono inviate per l'esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Art. 31

(Impugnazione delle decisioni amministrative)

Le decisioni del Presidente della Giunta Regionale, contro le quali non sia stato proposto ricorso per revocazione ai sensi del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 27.

TITOLO III

VIOLAZIONI

Capo 1°

Sanzioni pecuniarie

Art. 32

(Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni statali)

Per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di sei volte l'imposta dovuta, ed in ogni caso non inferiore a lire 250.

In caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini stabiliti, si applica in luogo della pena di cui sopra, una soprattassa del 10% dell'imposta dovuta, purchè questa sia corrisposta non oltre trenta giorni dalla scadenza.

Art. 33

(Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni regionali)

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la soprattassa previste dall'art. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1/3/1964, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 34

(Sanzioni relative alla tassa di circolazione)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegata n. 2

..... al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con De-
..... creto del Presidente della Repubblica 5/2/1953, n. 39, e successive modifi-
..... cazioni;

..... Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati
..... al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

..... Art. 35

..... (Sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

..... Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per l'occu-
..... pazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la soprataxa e l'ammenda
..... previste dagli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approva-
..... to con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed aggiun-
..... te.

..... Capo 2°

..... Accertamento delle violazioni

..... Art. 35

..... (Competenze e processo verbale)

..... Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai
..... funzionari degli uffici preposti alla applicazione dei relativi tributi.

..... Delle infrazioni accertate copia del processo verbale deve essere tra-
..... smessa al Presidente della Giunta Regionale.

..... Capo 3°

..... Definizioni delle violazioni

..... Art. 37

..... (Applicazione della pena pecuniaria - definizione in via breve)

..... Per le infrazioni delle norme relative ai tributi regionali per le quali
..... sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare al-
..... l'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena
..... pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

..... Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria,

..... in tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di

accertamento dell'infrazione salvo il disposto dell'articolo 40 ultimo comma.

Art. 38

(Determinazione dell'ammenda - Notifica - Oblazione)

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve

a norma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale di-

sponde la notificazione al trasgressore, del verbale di cui all'articolo 36

con invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale con provve-

dimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammonta

re della pena pecuniaria dopo aver accertato l'esistenza della violazione e

la responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento viene notificato a quest'ultimo e costituisce il titolo

esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

E' fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza,

entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la viola-

zione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 296

del T. U. 14/9/1931, n. 1175.

La misura dell'oblazione entro i limiti del minimo e del massimo del-

l'ammenda è determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta

Regionale.

Capo 4°

(Riscossione, versamento e ripartizione delle sanzioni)

Art. 39

(Riscossione delle sanzioni)

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative all'imposta regio-

nale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui è de-

mandata, ai sensi dell'articolo 5, la riscossione dell'imposta medesima.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Ai fini di cui ai predetti comma, i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.

Art. 40

(Versamento del provento delle sanzioni)

Gli uffici che effettuano la riscossione dei proventi delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge, provvedono secondo modalità stabilite di intesa con la Regione ai versamenti degli importi relativi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

- a) generalità del trasgressore;
- b) data e numero del verbale di accertamento;
- c) natura della violazione;
- d) estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di condanna passato in giudicato;
- e) specie e importo della sanzione inflitta;
- f) data e numero della bolletta dell'introito, emessa;
- g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via breve.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende si detraggono, prima del versamento di cui al primo comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%.

Art. 41

(Ripartizione dei proventi)

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7/2/1951 n. 168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell'Erario, la quota del 60% dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si applicano le norme dell'articolo 110 del T. U. 3/3/1934 n. 383.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 42

(Prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali)

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata media della concessione.

Art. 43

(Prima applicazione della tassa regionale di circolazione)

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del primo gennaio 1972.

Art. 44

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno

della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 45

(Osservanza)

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Il Presidente del Consiglio

f.to Finocchiaro

I Segretari Consiglieri

f.to Margiotta - Ventura

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 1395/22702

Bari, 10 gennaio 1972

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Commissario del Governo - f/to N. Pignataro.

P. C. C.
(Dott. Proc. Pasquale Donvito)

